

GAETANO ARMAO

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA

E NORME COMPLEMENTARI

Coordinamento redazionale Pietro Luigi Matta

The logo for GRAFILL features the word "GRAFILL" in a bold, black, sans-serif font. Above the letters "A" and "I", there are two red curved lines that resemble a stylized telephone handset or a signal wave. A small red dot is positioned above the letter "L".

The logo for PRONTO GRAFILL is set within a yellow, tilted rectangular box. It features a black telephone handset icon on the left and a hand cursor icon on the right. The text "PRONTO GRAFILL" is written in bold, red, sans-serif capital letters across the center.

**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni e promozioni**

SOMMARIO

PREMESSA	p.	21
L'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 2023 NELL'ORDINAMENTO DELLA REGIONE SICILIANA (L.R. N. 12/2023)		
di GAETANO ARMAO.....	"	23
1. <i>Considerazioni introduttive</i>	"	23
2. <i>La traiettoria dell'ordinamento dei contratti della P.A. sino al PNRR: una sintesi</i>	"	26
3. <i>Il diritto unionale dei contratti pubblici</i>	"	29
4. <i>L'adeguamento del diritto regionale dei contratti pubblici</i>	"	32
4.1. <i>Premessa</i>	"	32
4.2. <i>Il contesto normativo: dalla legge quadro del 1994 al codice del 2023. La portata della «clausola di salvaguardia»</i>	"	34
4.3. <i>I principali orientamenti della giurisprudenza costituzionale</i>	"	36
4.4. <i>Le recenti norme di attuazione del Trentino-A.A. e del Friuli-V.G.</i>	"	39
4.5. <i>Le previsioni della legge delega e gli scarni riferimenti del codice del 2023</i>	"	39
4.6. <i>Le iniziative regionali di recepimento del codice dei contratti pubblici</i>	"	41
5. <i>Genesi e struttura della disciplina di adeguamento normativo nella Regione Siciliana</i>	"	43
5.1. <i>L'iter della modifica normativa</i>	"	43
5.2. <i>Le vicende del regolamento attuativo della l.r. n. 12/2011</i>	"	46
5.3. <i>La modifica della l.r. n. 12/2011 ed il codice dei contratti pubblici</i>	"	48
6. <i>Ambito soggettivo di applicazione</i>	"	50
7. <i>Le competenze dell'ANAC nell'ordinamento siciliano</i>	"	52
8. <i>Il Dipartimento regionale tecnico (DRT) e l'Ufficio speciale Osservatorio regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>	"	53
9. <i>Il regime dei pareri</i>	"	56
10. <i>La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti</i>	"	59

11. La programmazione	p.	60
12. La Commissione regionale lavori pubblici ed il (duplicato) Tavolo tecnico regionale dei contratti pubblici	"	64
13. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione Siciliana	"	65
14. Il prezzario regionale per i lavori pubblici e l'aggiornamento dei prezzi e quello per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale	"	72
15. L'Albo unico regionale degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. La congruità dei prezzi	"	75
16. La verifica preventiva d'interesse archeologico (VPIA): ... già ma non ancora	"	78
17. Un esempio del mutamento di paradigma regolatorio: la finanza di progetto.....	"	86
18. Disposizioni integrative dell'art. 100, undicesimo comma, del codice dei contratti pubblici	"	88
19. Norme per il contrasto alle infiltrazioni criminali in materia di contratti pubblici	"	90
20. I componenti esterni delle commissioni giudicatrici	"	91
21. Incentivi alle funzioni tecniche per i lavori in economia nel settore forestale	"	93
22. Alcune osservazioni conclusive	"	94
POSTILLA	"	101

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 12 LUGLIO 2011, N. 12 CON LA L.R. 12 OTTOBRE 2023, N. 12

"RECEPIMENTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"	"	106
---	---	-----

L.R. 12 OTTOBRE 2023, N. 12 – NORME ULTERIORI	"	116
---	---	-----

NORME COMPLEMENTARI

(testi aggiornati e coordinati)	"	119
▪ STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA	"	119
▪ LEGGE COST. 7 NOVEMBRE 2022, N. 2, recante «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità»	"	123
▪ D.P.R. 30 LUGLIO 1950, N. 878, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche»	"	123
▪ L.R. 7 MAGGIO 2015, N. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale» e ss.mm.ii. "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi" (artt. 55-56)	"	126

NORMATIVA REGIONALE RILEVANTE

(testi aggiornati e coordinati)	"	129
---------------------------------------	---	-----

ORGANIZZAZIONE REGIONALE

- L.R. 28 OTTOBRE 2020, N. 26, recante «Norme relative al funzionamento
della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori,

<i>alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8-bis dello Statuto della Regione»</i>	p.	129
▪ L.R. 15 MAGGIO 2000, N. 10 , recante « <i>Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento»</i>	”	131
▪ L.R. 16 DICEMBRE 2008, N. 19 , recante « <i>Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione»</i>	”	146
▪ DECRETO PRESIDENZIALE 28 FEBBRAIO 1979, N. 70 , recante « <i>Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana»</i>	”	148
▪ DECRETO PRESIDENZIALE 5 DICEMBRE 2009, N. 12 , recante « <i>Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione»</i>	”	154
▪ DECRETO PRESIDENZIALE 5 APRILE 2022, N. 9 , recante « <i>Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3»</i>	”	158
AZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE		
▪ L.R. 21 MAGGIO 2019, N. 7 , recante « <i>Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa»</i>	”	160
▪ L.R. 7 LUGLIO 2020, N. 13 , recante « <i>Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti»</i>	”	177
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI		
TESTO COORDINATO CON LE LEGGI		
DELLA REGIONE SICILIANA N. 12/2023 E N. 12/2011	”	181
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36		
<i>Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.</i>	”	183
LIBRO I		
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE		
	”	184
PARTE I		
DEI PRINCIPI		
	”	184
Titolo I		
<i>I principi generali</i>	”	184
▪ Art. 1. Principio del risultato	”	184
▪ Art. 2. Principio della fiducia	”	184

▪ Art. 3. <i>Principio dell'accesso al mercato</i>	p.	185
▪ Art. 4. <i>Criterio interpretativo e applicativo</i>	"	185
▪ Art. 5. <i>Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento</i>	"	185
▪ Art. 6. <i>Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale.</i> <i>Rapporti con gli enti del Terzo settore</i>	"	186
▪ Art. 7. <i>Principio di auto-organizzazione amministrativa</i>	"	186
▪ Art. 8. <i>Principio di autonomia contrattuale.</i> <i>Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito</i>	"	187
▪ Art. 9. <i>Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale</i>	"	187
▪ Art. 10. <i>Principi di tassatività</i> <i>delle cause di esclusione e di massima partecipazione</i>	"	188
▪ Art. 11. <i>Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.</i> <i>Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti</i>	"	188
▪ Art. 12. <i>Rinvio esterno</i>	"	189
Titolo II		
<i>L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento</i>	"	189
▪ Art. 13. <i>Ambito di applicazione</i>	"	189
▪ Art. 14. <i>Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo</i> <i>dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti</i>	"	190
▪ Art. 15. <i>Responsabile unico del progetto (RUP)</i>	"	194
▪ Art. 16. <i>Conflitto di interessi</i>	"	196
▪ Art. 17. <i>Fasi delle procedure di affidamento</i>	"	196
▪ Art. 18. <i>Il contratto e la sua stipulazione</i>	"	197
PARTE II		
DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI	"	199
▪ Art. 19. <i>Principi e diritti digitali</i>	"	199
▪ Art. 20. <i>Principi in materia di trasparenza</i>	"	200
▪ Art. 21. <i>Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici</i>	"	200
▪ Art. 22. <i>Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)</i>	"	201
▪ Art. 23. <i>Banca dati nazionale dei contratti pubblici</i>	"	201
▪ Art. 24. <i>Fascicolo virtuale dell'operatore economico</i>	"	203
▪ Art. 25. <i>Piattaforme di approvvigionamento digitale</i>	"	203
▪ Art. 26. <i>Regole tecniche</i>	"	204
▪ Art. 27. <i>Pubblicità legale degli atti</i>	"	204
▪ Art. 28. <i>Trasparenza dei contratti pubblici</i>	"	205
▪ Art. 29. <i>Regole applicabili alle comunicazioni</i>	"	205
▪ Art. 30. <i>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici</i>	"	206
▪ Art. 31. <i>Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti</i>	"	206
▪ Art. 32. <i>Sistemi dinamici di acquisizione</i>	"	207
▪ Art. 33. <i>Aste elettroniche</i>	"	210
▪ Art. 34. <i>Cataloghi elettronici</i>	"	212

▪ Art. 35. <i>Accesso agli atti e riservatezza</i>	p. 213
▪ Art. 36. <i>Norme procedurali e processuali in tema di accesso</i>	" 215
PARTE III	
DELLA PROGRAMMAZIONE	" 216
▪ Art. 37. <i>Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi</i>	" 216
▪ Art. 38. <i>Localizzazione e approvazione del progetto delle opere</i>	" 217
▪ Art. 39. <i>Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale</i>	" 220
▪ Art. 40. <i>Dibattito pubblico</i>	" 221
PARTE IV	
DELLA PROGETTAZIONE	" 222
▪ Art. 41. <i>Livelli e contenuti della progettazione</i>	" 222
▪ Art. 42. <i>Verifica della progettazione</i>	" 226
▪ Art. 43. <i>Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni</i>	" 227
▪ Art. 44. <i>Appalto integrato</i>	" 228
▪ Art. 45. <i>Incentivi alle funzioni tecniche</i>	" 228
▪ Art. 46. <i>Concorsi di progettazione</i>	" 230
▪ Art. 47. <i>Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	" 231
LIBRO II	
DELL'APPALTO	" 232
PARTE I	
DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE	" 232
▪ Art. 48. <i>Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea</i>	" 232
▪ Art. 49. <i>Principio di rotazione degli affidamenti</i>	" 232
▪ Art. 50. <i>Procedure per l'affidamento</i>	" 233
▪ Art. 51. <i>Commissione giudicatrice</i>	" 234
▪ Art. 52. <i>Controllo sul possesso dei requisiti</i>	" 235
▪ Art. 53. <i>Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive</i>	" 235
▪ Art. 54. <i>Esclusione automatica delle offerte anomale</i>	" 235
▪ Art. 55. <i>Termini dilatori</i>	" 236
PARTE II	
DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI	" 236
▪ Art. 56. <i>Appalti esclusi nei settori ordinari</i>	" 236
▪ Art. 57. <i>Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale</i>	" 238
▪ Art. 58. <i>Suddivisione in lotti</i>	" 239
▪ Art. 59. <i>Accordi quadro</i>	" 240

▪ Art. 60. <i>Revisione prezzi</i>	p. 241
▪ Art. 61. <i>Contratti riservati</i>	" 242
PARTE III	
DEI SOGGETTI	" 243
Titolo I	
<i>Le stazioni appaltanti</i>	" 243
▪ Art. 62. <i>Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</i>	" 243
▪ Art. 63. <i>Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza</i>	" 247
▪ Art. 64. <i>Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi</i>	" 249
Titolo II	
<i>Gli operatori economici</i>	" 250
▪ Art. 65. <i>Operatori economici</i>	" 250
▪ Art. 66. <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria</i>	" 251
▪ Art. 67. <i>Consorzi non necessari</i>	" 252
▪ Art. 68. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici</i>	" 254
▪ Art. 69. <i>Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali</i>	" 256
PARTE IV	
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	" 257
▪ Art. 70. <i>Procedure di scelta e relativi presupposti</i>	" 257
▪ Art. 71. <i>Procedura aperta</i>	" 258
▪ Art. 72. <i>Procedura ristretta</i>	" 259
▪ Art. 73. <i>Procedura competitiva con negoziazione</i>	" 260
▪ Art. 74. <i>Dialogo competitivo</i>	" 261
▪ Art. 75. <i>Partenariato per l'innovazione</i>	" 262
▪ Art. 76. <i>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando</i>	" 263
PARTE V	
DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE	" 265
Titolo I	
<i>Gli atti preparatori</i>	" 265
▪ Art. 77. <i>Consultazioni preliminari di mercato</i>	" 265
▪ Art. 78. <i>Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti</i>	" 265
▪ Art. 79. <i>Specifiche tecniche</i>	" 266
▪ Art. 80. <i>Etichettature</i>	" 266
▪ Art. 81. <i>Avvisi di pre-informazione</i>	" 266
▪ Art. 82. <i>Documenti di gara</i>	" 267
Titolo II	
<i>I bandi, gli avvisi e gli inviti</i>	" 267
▪ Art. 83. <i>Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione</i>	" 267

▪ Art. 84. <i>Pubblicazione a livello europeo</i>	p. 268
▪ Art. 85. <i>Pubblicazione a livello nazionale</i>	" 268
▪ Art. 86. <i>Avviso volontario per la trasparenza preventiva</i>	" 269
▪ Art. 87. <i>Disciplinare di gara e capitolato speciale</i>	" 269
▪ Art. 88. <i>Disponibilità digitale dei documenti di gara</i>	" 269
▪ Art. 89. <i>Inviti ai candidati</i>	" 270
▪ Art. 90. <i>Informazione ai candidati e agli offerenti</i>	" 270
Titolo III	
<i>La documentazione dell'offerente</i>	
<i>e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte</i>	" 271
▪ Art. 91. <i>Domande, documento di gara unico europeo, offerte</i>	" 271
▪ Art. 92. <i>Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte</i>	" 272
Titolo IV	
<i>I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti</i>	" 272
Capo I	
<i>La commissione giudicatrice</i>	" 272
▪ Art. 93. <i>Commissione giudicatrice</i>	" 273
Capo II	
<i>I requisiti di ordine generale</i>	" 274
▪ Art. 94. <i>Cause di esclusione automatica</i>	" 274
▪ Art. 95. <i>Cause di esclusione non automatica</i>	" 276
▪ Art. 96. <i>Disciplina dell'esclusione</i>	" 278
▪ Art. 97. <i>Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti</i>	" 280
▪ Art. 98. <i>Illecito professionale grave</i>	" 281
Capo III	
<i>Gli altri requisiti di partecipazione alla gara</i>	" 283
▪ Art. 99. <i>Verifica del possesso dei requisiti</i>	" 283
▪ Art. 100. <i>Requisiti di ordine speciale</i>	" 283
▪ Art. 101. <i>Soccorso istruttorio</i>	" 286
▪ Art. 102. <i>Impegni dell'operatore economico</i>	" 287
▪ Art. 103. <i>Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo</i>	" 287
▪ Art. 104. <i>Avvalimento</i>	" 288
▪ Art. 105. <i>Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita</i>	" 290
▪ Art. 106. <i>Garanzie per la partecipazione alla procedura</i>	" 290
Titolo V	
<i>La selezione delle offerte</i>	" 292
▪ Art. 107. <i>Principi generali in materia di selezione</i>	" 292
▪ Art. 108. <i>Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture</i>	" 293

▪ Art. 109. <i>Reputazione dell'impresa</i>	p.	295
▪ Art. 110. <i>Offerte anormalmente basse</i>	"	295
▪ Art. 111. <i>Avvisi relativi agli appalti aggiudicati</i>	"	296
▪ Art. 112. <i>Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti</i>	"	297

PARTE VI

DELL'ESECUZIONE	"	298
▪ Art. 113. <i>Requisiti per l'esecuzione dell'appalto</i>	"	298
▪ Art. 114. <i>Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti</i>	"	298
▪ Art. 115. <i>Controllo tecnico contabile e amministrativo</i>	"	300
▪ Art. 116. <i>Collaudo e verifica di conformità</i>	"	300
▪ Art. 117. <i>Garanzie definitive</i>	"	303
▪ Art. 118. <i>Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore</i>	"	306
▪ Art. 119. <i>Subappalto</i>	"	307
▪ Art. 120. <i>Modifica dei contratti in corso di esecuzione</i>	"	311
▪ Art. 121. <i>Sospensione dell'esecuzione</i>	"	314
▪ Art. 122. <i>Risoluzione</i>	"	316
▪ Art. 123. <i>Recesso</i>	"	317
▪ Art. 124. <i>Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato</i>	"	318
▪ Art. 125. <i>Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo</i>	"	319
▪ Art. 126. <i>Penali e premi di accelerazione</i>	"	320

PARTE VII**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI	"	321
--	---	-----

Titolo I

<i>I servizi sociali e i servizi assimilati</i>	"	321
---	---	-----

▪ Art. 127. <i>Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati</i>	"	321
▪ Art. 128. <i>Servizi alla persona</i>	"	322

Titolo II

<i>Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari</i>	"	322
---	---	-----

▪ Art. 129. <i>Appalti riservati</i>	"	322
▪ Art. 130. <i>Servizi di ristorazione</i>	"	323
▪ Art. 131. <i>Servizi sostitutivi di mensa</i>	"	324

Titolo III

<i>I Contratti nel settore dei beni culturali</i>	"	325
---	---	-----

▪ Art. 132. <i>Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali</i>	"	325
▪ Art. 133. <i>Requisiti di qualificazione</i>	"	325

▪ Art. 134. <i>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</i>	p. 326
Titolo IV	
<i>I servizi di ricerca e sviluppo</i>	" 327
▪ Art. 135. <i>Servizi di ricerca e sviluppo</i>	" 327
Titolo V	
<i>I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati</i>	" 327
▪ Art. 136. <i>Difesa e sicurezza</i>	" 327
▪ Art. 137. <i>Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza</i>	" 328
▪ Art. 138. <i>Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali</i>	" 329
▪ Art. 139. <i>Contratti secretati</i>	" 330
Titolo VI	
<i>Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</i>	" 330
▪ Art. 140. <i>Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</i>	" 330
 LIBRO III	
DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI	" 334
 PARTE I	
DISPOSIZIONI GENERALI	" 334
▪ Art. 141. <i>Ambito e norme applicabili</i>	" 334
▪ Art. 142. <i>Joint venture e affidamenti a imprese collegate</i>	" 335
▪ Art. 143. <i>Attività esposte direttamente alla concorrenza</i>	" 336
▪ Art. 144. <i>Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi</i>	" 337
▪ Art. 145. <i>Attività svolte in Paesi terzi</i>	" 338
▪ Art. 146. <i>Gas ed energia termica</i>	" 338
▪ Art. 147. <i>Elettricità</i>	" 338
▪ Art. 148. <i>Acqua</i>	" 339
▪ Art. 149. <i>Servizi di trasporto</i>	" 340
▪ Art. 150. <i>Settore dei porti e degli aeroporti</i>	" 340
▪ Art. 151. <i>Settore dei servizi postali</i>	" 340
▪ Art. 152. <i>Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi</i>	" 341
 PARTE II	
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	" 341
▪ Art. 153. <i>Norme applicabili</i>	" 341
▪ Art. 154. <i>Accordi quadro</i>	" 342
▪ Art. 155. <i>Tipi di procedure</i>	" 342
▪ Art. 156. <i>Procedura ristretta</i>	" 343
▪ Art. 157. <i>Procedura negoziata con pubblicazione di un bando</i>	" 343
▪ Art. 158. <i>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando</i>	" 344

PARTE III

DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI	p.	346
▪ Art. 159. <i>Disponibilità digitale dei documenti di gara</i>	"	346
▪ Art. 160. <i>Comunicazione delle specifiche tecniche</i>	"	346
▪ Art. 161. <i>Pubblicità e avviso periodico indicativo</i>	"	347
▪ Art. 162. <i>Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione</i>	"	347
▪ Art. 163. <i>Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati</i>	"	348
▪ Art. 164. <i>Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi</i>	"	348
▪ Art. 165. <i>Inviti ai candidati</i>	"	349
▪ Art. 166. <i>Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti</i>	"	350

PARTE IV

DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE	"	350
▪ Art. 167. <i>Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente</i>	"	350
▪ Art. 168. <i>Procedure di gara con sistemi di qualificazione</i>	"	351
▪ Art. 169. <i>Procedure di gara regolamentate</i>	"	352
▪ Art. 170. <i>Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi</i>	"	352
▪ Art. 171. <i>Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture</i>	"	353
▪ Art. 172. <i>Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti</i>	"	353
▪ Art. 173. <i>Servizi sociali e altri servizi assimilati</i>	"	354

LIBRO IV

DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI	"	354
--	---	-----

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI	"	354
▪ Art. 174. <i>Nozione</i>	"	354
▪ Art. 175. <i>Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio</i>	"	355

PARTE II

DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	"	357
---	---	-----

Titolo I

<i>L'ambito di applicazione e i principi generali</i>	"	357
▪ Art. 176. <i>Oggetto e ambito di applicazione</i>	"	357
▪ Art. 177. <i>Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo</i>	"	357
▪ Art. 178. <i>Durata della concessione</i>	"	359
▪ Art. 179. <i>Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni</i>	"	359
▪ Art. 180. <i>Contratti misti di concessione</i>	"	360
▪ Art. 181. <i>Contratti esclusi</i>	"	361

Titolo II	
<i>L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali</i>	p. 361
▪ Art. 182. <i>Bando</i>	" 361
▪ Art. 183. <i>Procedimento</i>	" 362
▪ Art. 184. <i>Termini e comunicazioni</i>	" 364
▪ Art. 185. <i>Criteri di aggiudicazione</i>	" 364
▪ Art. 186. <i>Affidamenti dei concessionari</i>	" 365
▪ Art. 187. <i>Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea</i>	" 366
Titolo III	
<i>L'esecuzione delle concessioni</i>	" 367
▪ Art. 188. <i>Subappalto</i>	" 367
▪ Art. 189. <i>Modifica di contratti durante il periodo di efficacia</i>	" 367
▪ Art. 190. <i>Risoluzione e recesso</i>	" 369
▪ Art. 191. <i>Subentro</i>	" 370
▪ Art. 192. <i>Revisione del contratto di concessione</i>	" 371
Titolo IV	
<i>La finanza di progetto</i>	" 371
▪ Art. 193. <i>Procedura di affidamento</i>	" 371
▪ Art. 194. <i>Società di scopo</i>	" 373
▪ Art. 195. <i>Obbligazioni delle società di scopo</i>	" 374
PARTE III	
DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA	" 375
▪ Art. 196. <i>Definizione e disciplina</i>	" 375
PARTE IV	
DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ	" 376
▪ Art. 197. <i>Definizione e disciplina</i>	" 376
PARTE V	
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	" 378
▪ Art. 198. <i>Altre disposizioni in materia di gara</i>	" 378
▪ Art. 199. <i>Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie</i>	" 378
▪ Art. 200. <i>Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica</i>	" 379
▪ Art. 201. <i>Partenariato sociale</i>	" 379
▪ Art. 202. <i>Cessione di immobili in cambio di opere</i>	" 380
PARTE VI	
DEI SERVIZI GLOBALI	" 381
▪ Art. 203. <i>Affidamento di servizi globali</i>	" 381
▪ Art. 204. <i>Contraente generale</i>	" 381
▪ Art. 205. <i>Procedure di aggiudicazione del contraente generale</i>	" 383
▪ Art. 206. <i>Controlli sull'esecuzione e collaudo</i>	" 384

▪ Art. 207. <i>Sistema di qualificazione del contraente generale</i>	p.	385
▪ Art. 208. <i>Servizi globali su beni immobili</i>	"	385
 LIBRO V		
DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.		
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	"	386
 PARTE I		
DEL CONTENZIOSO		
Titolo I		
<i>I ricorsi giurisdizionali</i>	"	386
▪ Art. 209. <i>Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</i>	"	386
Titolo II		
<i>I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale</i>	"	390
▪ Art. 210. <i>Accordo bonario per i lavori</i>	"	390
▪ Art. 211. <i>Accordo bonario per i servizi e le forniture</i>	"	391
▪ Art. 212. <i>Transazione</i>	"	392
▪ Art. 213. <i>Arbitrato</i>	"	392
▪ Art. 214. <i>Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari</i>	"	394
▪ Art. 215. <i>Collegio consultivo tecnico</i>	"	395
▪ Art. 216. <i>Pareri obbligatori</i>	"	396
▪ Art. 217. <i>Determinazioni</i>	"	397
▪ Art. 218. <i>Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico</i>	"	397
▪ Art. 219. <i>Scioglimento del collegio consultivo tecnico</i>	"	397
▪ Art. 220. <i>Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC</i>	"	398
 PARTE II		
DELLA GOVERNANCE		
▪ Art. 221. <i>Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi</i>	"	398
▪ Art. 222. <i>Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)</i>	"	400
▪ Art. 223. <i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione</i>	"	404
 PARTE III		
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI		
▪ Art. 224. <i>Disposizioni ulteriori</i>	"	406
▪ Art. 225. <i>Disposizioni transitorie e di coordinamento</i>	"	408
▪ Art. 226. <i>Abrogazioni e disposizioni finali</i>	"	411
▪ Art. 227. <i>Aggiornamenti</i>	"	411
▪ Art. 228. <i>Clausola di invarianza finanziaria</i>	"	412
▪ Art. 229. <i>Entrata in vigore</i>	"	412

ALLEGATI

▪ ALLEGATO I.1		
	<i>Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.....</i>	p. 413
▪ ALLEGATO I.2		
	<i>Attività del RUP.....</i>	" 420
▪ ALLEGATO I.3		
	<i>Termini delle procedure di appalto e di concessione.....</i>	" 427
▪ ALLEGATO I.4		
	<i>Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.....</i>	" 428
▪ ALLEGATO I.5		
	<i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.</i>	
	<i>Schemi tipo.....</i>	" 429
▪ ALLEGATO I.6		
	<i>Dibattito pubblico obbligatorio.....</i>	" 452
▪ ALLEGATO I.7		
	<i>Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità</i>	
	<i>delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione,</i>	
	<i>del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.....</i>	" 457
▪ ALLEGATO I.8		
	<i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico.....</i>	" 504
▪ ALLEGATO I.9		
	<i>Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.....</i>	" 507
▪ ALLEGATO I.10		
	<i>Attività tecniche a carico degli stanziamenti</i>	
	<i>previsti per le singole procedure.....</i>	" 512
▪ ALLEGATO I.11		
	<i>Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze,</i>	
	<i>alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni</i>	
	<i>del Consiglio superiore dei lavori pubblici.....</i>	" 513
▪ ALLEGATO I.12		
	<i>Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.....</i>	" 522
▪ ALLEGATO I.13		
	<i>Determinazione dei parametri per la progettazione.....</i>	" 524
▪ ALLEGATO I.14		
	<i>Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali.....</i>	" 528
▪ ALLEGATO II.1		
	<i>Elenchi degli operatori economici</i>	
	<i>e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo</i>	
	<i>inferiore alle soglie di rilevanza europea.....</i>	" 540
▪ ALLEGATO II.2		
	<i>Metodi di calcolo della soglia di anomalia</i>	
	<i>per l'esclusione automatica delle offerte.....</i>	" 543
▪ ALLEGATO II.3		
	<i>Soggetti con disabilità o svantaggiati</i>	
	<i>cui può essere riservata la partecipazione ad appalti.....</i>	" 550

▪ ALLEGATO II.4 <i>Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza</i>	p.	553
▪ ALLEGATO II.5 <i>Specifiche tecniche ed etichettature</i>	"	562
▪ ALLEGATO II.6 <i>Informazioni in avvisi e bandi</i>	"	566
▪ ALLEGATO II.7 <i>Caratteristiche relative alla pubblicazione</i>	"	586
▪ ALLEGATO II.8 <i>Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita</i>	"	587
▪ ALLEGATO II.9 <i>Informazioni contenute negli inviti ai candidati</i>	"	589
▪ ALLEGATO II.10 <i>Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali</i>	"	592
▪ ALLEGATO II.11 <i>Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014/24/UE)</i>	"	594
▪ ALLEGATO II.12 <i>Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura</i>	"	596
▪ ALLEGATO II.13 <i>Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia</i>	"	646
▪ ALLEGATO II.14 <i>Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità</i>	"	649
▪ ALLEGATO II.15 <i>Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche</i>	"	687
▪ ALLEGATO II.16 <i>Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione</i>	"	691
▪ ALLEGATO II.17 <i>Servizi sostitutivi di mensa</i>	"	692
▪ ALLEGATO II.18 <i>Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali</i>	"	697
▪ ALLEGATO II.19 <i>Servizi di ricerca e sviluppo</i>	"	712
▪ ALLEGATO II.20 <i>Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza</i>	"	713

- **ALLEGATO IV.1**
*Informazioni da inserire nei bandi di concessione
di cui all'articolo 182* p. 720
- **ALLEGATO V.1**
Compensi degli arbitri " 722
- **ALLEGATO V.2**
Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico " 724
- **ALLEGATO V.3**
Modalità di formazione della Cabina di regia " 728

- CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP** " 730
- Contenuti della WebApp " 730
- Requisiti hardware e software " 730
- Attivazione della WebApp " 730



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

PREMESSA

Questa raccolta di leggi statali e regionali ed il commento che le accompagna intendono offrire un panorama delle norme che trovano applicazione nell'ordinamento regionale siciliano in materia di appalti (di lavori, forniture e servizi) e concessioni dopo l'entrata in vigore (e l'intervenuta efficacia) del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e la pubblicazione della l.r. 12 ottobre 2023, n. 12. Tale normativa ha adeguato l'ordinamento regionale alla normativa statale derivante dal recepimento del diritto europeo degli appalti pubblici, nel solco di analoghi precedenti interventi normativi in materia (leggi regionali n. 10/1993, n. 7/2002, n. 7/2003, n. 12/2011, n. 9/2015, n. 8/2016 e n. 1/2017).

La legge con la quale la Regione Siciliana ha esercitato le competenze legislative in materia – esclusiva per i lavori e l'organizzazione interna, concorrente per forniture e servizi –, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge-delega 21 giugno 2022, n. 78 (art. 2), ha, a sua volta, "recepito" mediante c.d. "rinvio dinamico" le norme del Codice innestandole, tuttavia, piuttosto che in nuovo testo legislativo, nel tessuto della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii., alla quale vengono apportate, altresì, integrazioni e modificazioni e talune inserzioni.

La complessa opera di adeguamento, giova sottolinearlo, nel singolare contesto di un "secondo recepimento" operato dal legislatore statale del diritto unionale degli appalti pubblici, riguarda soltanto le parti del Codice che inferiscono sulle competenze regionali. Trovano, infatti, diretta applicazione le disposizioni codicistiche riconducibili alle materie rientranti nella competenza esclusiva statale (si pensi a quelle relative ai principi, all'organizzazione centrale: Ministero, Consiglio superiore dei lavori pubblici, ANAC, o quella concernente la tutela giurisdizionale ed i rimedi alternativi).

Ne risulta un nuovo quadro normativo composito e, per certi versi, frammentario nel quale convivono: parti della normativa regionale di recepimento del primo Codice dei contratti pubblici del 2006, la ricordata l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii., il Codice dei contratti pubblici del 2023, testualmente "recepito" dalla l.r. 12 ottobre 2023, n. 12, comprese le sue parti inderogabili in relazione al regime delle competenze esclusive statali, le norme regionali introdotte *ex novo* da quest'ultima (si pensi al regime dei pareri e del prezzario, alla Centrale unica di committenza dei contratti pubblici regionale, alla Commissione regionale per i lavori pubblici), ed altre disposizioni regionali preesistenti, ma interagenti con la specifica disciplina di lavori pubblici, servizi, forniture e concessioni.

Si tratta, peraltro, di un contesto "in divenire", non solo per il dinamismo strutturale proprio del Codice del 2023 nel rapporto tra norme inserite nello stesso, gli allegati e le disposizioni regolamentari di delegificazione delle quali si prevede l'emanazione ed il subentro a quelle allegate, ma che si riconnette, altresì, con gli adempimenti di esecuzione contemplati dalla legge regionale (regolamenti e decreti), in guisa da costituire un *ordito normativo che progressivamente trova e troverà completamento*. A compendio della normativa regionale in materia è stata inserita una sintetica raccolta di disposizioni sull'organizzazione, specificamente riferita a quella delle infrastrutture e delle sue strutture centrali e periferiche, e sull'attività dell'amministrazione regionale al fine di meglio contestualizzare la riforma dei contratti pubblici nell'ordinamento regionale ed offrire riferimenti essenziali per operatori del diritto e tecnici dei contratti pubblici.

Amministrazioni, imprese e professionisti, operatori del mercato hanno necessità di regole chiare e riferimenti amministrativi certi. Questa nuova stagione regolativa dei contratti pubblici, inaugurata dal Codice del 2023 e che vede anche la Regione Siciliana intervenire legislativamente, si contraddistingue soprattutto per il ruolo che avranno i principi generali declinati in sede codicistica che dovranno orientarne l'attuazione e l'interpretazione secondo quella ragionevolezza che «*da mero precetto per l'interprete è divenuta criterio di legittimità della legge e dell'azione amministrativa*»¹.

Ringrazio l'Editore e P.L. Matta per la collaborazione nel coordinamento redazionale di "ricucitura" di questo variegato contesto regolativo multilivello (internazionale, eurounitario, statale e regionale) che, senza pretese di completezza, si è cercato di definire accompagnandolo con un commento scevro da suggestioni di "neutralità avalutativa". Se infatti è innegabile la complessità di un scenario normativo frammentario, non lo è meno il conseguente tentativo di *reductio ad unitatem*, o anche di semplice ricomposizione.

L'auspicio è di poter contribuire con questo strumento al condiviso obiettivo di fluidificare e semplificare l'impiego delle risorse destinate agli investimenti per l'approntamento di infrastrutture, l'acquisizione di beni e servizi in una Regione insulare ed autonoma, la cui crescita è affidata alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale ed alla perequazione, ed impone il conseguimento dei risultati dell'affidamento di contratti di appalto e concessione e della loro esecuzione con massima tempestività, migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Palermo, 22 ottobre 2023.

g. a.

¹ Così G. Corso, *In che senso il diritto positivo è un vincolo per il giurista*, in G. Zaccaria (a cura di), *Diritto positivo e positività del diritto*, Torino 1991, 47.

L'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 2023 NELL'ORDINAMENTO DELLA REGIONE SICILIANA (L.R. N. 12/2023)

di GAETANO ARMAO

1. Considerazioni introduttive

L'applicazione armonica della disciplina europea e statale in materia di contratti pubblici nell'ordinamento della Regione Siciliana costituisce un elemento di semplificazione del quadro normativo per amministrazioni, operatori economici e professionisti, ma soprattutto consente la fluidificazione delle decisioni amministrative nel settore della realizzazione delle opere pubbliche, dell'acquisizione di beni e servizi e delle concessioni.

Una recente ricerca¹ ha meglio precisato e confermato le tendenze emerse ormai da circa un ventennio nel settore e che, per certi versi, le storture determinate dall'eccessiva produzione normativa e dalla farraginosità della regolamentazione hanno aggravato².

L'analisi ribadisce, infatti, attualizzandone i contenuti, la conclusione in base alla quale funzionamento del mercato dei contratti pubblici e delle concessioni e l'efficienza della spesa risultano essenziali per la ripresa economica nazionale, con la conseguente improrogabile necessità di neutralizzare i fattori d'incertezza e di sola apparente semplificazione mediante un profondo riordino di regole che offra chiarezza e non frammentarietà di ruoli, compiti e responsabilità pubbliche.

I contratti pubblici, sotto il profilo macroeconomico, rappresentano peraltro uno dei settori di maggior rilievo dell'economia nazionale come di quella regionale siciliana.

Nel 2022 i contratti pubblici superiori alla soglia di 40.000 € hanno raggiunto la somma di 290 miliardi di euro³ e la tendenza è verso un'ulteriore crescita: sia per l'incremento degli investimenti del PNRR che per il consolidamento dell'avvio della programmazione europea (fondi SIE) 2021-27 che degli strumenti della politica unitaria di coesione per il medesimo periodo.

¹ Gli esiti della ricerca condotta dal *Centro Bachelet* della *Luiss G. Carli* con la *Conferenza delle regioni e delle province autonome*, *Confindustria* e *l'ANCE*, sono pubblicati in A. La Spina, B.G. Mattarella (a cura di), *Il codice dei contratti pubblici secondo gli operatori. Un'indagine sul campo*, in *Quad. di Amministrazione in Cammino*, Roma, 2021, con contributi di V. Marano, G. Giannattasio, M. Dell'Atti, M. Cardone.

² L'indagine condotta tra operatori del settore e responsabili delle amministrazioni appaltanti ha evidenziato: il mancato raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, le criticità ed i tentativi di porvi rimedio attraverso procedure d'acquisto in emergenza, le difficoltà di garantire l'effettività della transizione digitale del settore, le storture determinate dalla c.d. *'burocrazia difensiva'*. Su quest'ultima vedi A. Battaglia, *Burocrazia difensiva: cause, indicatori e rimedi*, in *Riv. Trim. dir. pubb.*, 4, 2021, 1295 e ss.

³ Dati che emergono dalla Relazione annuale dell'ANAC al Parlamento 2023, presentata dal Presidente dell'Autorità l'8 giugno 2023 alla Camera dei Deputati e consultabile in www.anticorruzione.it. Secondo quanto risulta dalla *Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici* (BDNCP) il valore complessivo degli affidamenti di importo superiore a 40.000 € supera ampiamente il dato già in ripresa del 2021 (208 miliardi € con un incremento di quasi il 40% rispetto al 2021 e del 56% rispetto al 2020, che registrava un valore di appalti di circa due terzi). In tale contesto sono soprattutto gli appalti di lavori che registrano la crescita più significativa per un valore di 108 miliardi €, rispetto ai circa 45 miliardi € del 2021. Mentre i servizi e le forniture acquisiscono progressivamente rilievo costituendo il settore più caratterizzato da dinamiche evolutive ed aperto all'innovazione. Le tendenze all'incremento dei volumi hanno superato quelle degli ultimi cinque anni consentendo di conseguire il raddoppio rispetto al 2018, anche grazie agli investimenti correlati al PNRR.

Purtroppo, lo si vedrà nel corso della ricostruzione dell'evoluzione dell'ordinamento regionale in materia che queste pagine si propongono di offrire, la progressiva strutturazione di una disciplina europea sin dalle pionieristiche direttive dei primi anni '70⁴, le quali hanno prescritto la parità delle condizioni di partecipazione agli appalti in tutti gli Stati membri e la trasparenza delle gare alle vigenti direttive del 2014⁵, l'avvento dei codici dei contratti pubblici (quello del 2006 e poi del 2016) sino all'ultimo del 2023, pienamente operativo dal 1 luglio scorso, l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale che si avrà modo, pur sinteticamente, di richiamare, non hanno reso agevole la definizione del quadro normativo applicabile in Sicilia in materia.

Questo ha determinato l'insorgere di conflitti costituzionali, dubbi interpretativi, ritardi del legislatore regionale nell'adeguamento della normativa che non hanno agevolato l'impiego di stanziamenti e risorse finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche.

La Regione Siciliana ha competenza legislativa ed amministrativa variegata in materia di contratti pubblici⁶. La competenza è esclusiva per i lavori pubblici: «*eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale*» (art. 14, lett. g)⁷. Mentre, per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi e nei c.d. «*settori speciali*» (già settori esclusi), la competenza è concorrente. A quest'ultimo riguardo sovviene quanto previsto dall'art. 17, lett. h), dello Statuto, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente della Regione la materia dell'assunzione dei pubblici servizi⁸.

⁴ Il riferimento è alle direttive 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972), recepite nell'ordinamento italiano giusta la l. 8 agosto 1977, n. 584, primo passo nell'attuazione della normativa comunitaria in materia, successivamente modificata dalla direttiva 89/440/CEE. A queste si aggiungono le direttive nn. 77/62, 80/767 e 88/895 per le forniture pubbliche. Invero giova ricordare che in attuazione dei principi del trattato CEE concernenti la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento in materia di appalti di lavori e forniture pubbliche, la CEE è intervenuta una prima volta con la direttiva 70/32 del 17 dicembre 1969 relativa agli appalti pubblici di lavori e forniture e, successivamente, con la direttiva 71/304/CEE del 26 luglio 1971 che ha imposto agli Stati membri di sopprimere le restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento nonché quelle concernenti l'accesso, l'aggiudicazione, l'esecuzione o la partecipazione all'esecuzione degli appalti per lavori da eseguirsi per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e delle persone giuridiche di diritto pubblico, 71/304/CEE concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali. Occorrerà poi attendere i primi anni '90 per il primo pacchetto omogeneo di direttive in materia (92/50, 93/36, 93/37, 93/38) e la direttiva 92/13, (c.d. «*direttiva ricorsi*») sulle quali vedi P. De Caterini, P. Gonnelli, R. Izzo, *Normativa comunitaria sugli appalti*, Padova, 1995.

⁵ La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, modificano e sostituiscono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore flessibilità delle procedure, nonché avvicinare la disciplina dei settori «*speciali*» a quella dei settori classici.

⁶ In questo senso sia consentito rinviare ai miei lavori *Gli appalti pubblici di servizi nella Regione Siciliana*, in *Nuove Autonomie*, 2000, 269 e ss.; *La riforma del codice dei contratti pubblici: i principali istituti e la sua applicazione nella Regione siciliana*, armao.eu; G. Verde, *sub. art. 1*, in R. Conti (a cura di), *La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia*, Milano, 2003, 4 e ss.; S. Falsone, *La nuova disciplina degli appalti pubblici di lavori, forniture servizi in Sicilia*, I, Palermo 2005; e G. La Greca, *Le competenze della Regione Siciliana in tema di appalto di lavori, forniture e servizi*, in F. Cabrini, M. Cappellano, G. La Greca (a cura di), *Il codice dei contratti pubblici in Sicilia*, Santarcangelo di Romagna, 2010, 783 e ss., e più recentemente, H. Simonetti, *La disciplina dei contratti pubblici: le esperienze nazionale e siciliana a confronto*, in *Nuove Autonomie*, 2/2017, 343 e ss.

⁷ *Cfr.*, da ultimo, Corte costituzionale 17 febbraio 2021, n. 16, in cortecostituzionale.it, punto 8.1. Giova ricordare che la previsione statutaria siciliana si discosta dalla formulazione contenuta negli altri statuti speciali, ove la competenza legislativa regionale in materia di lavori pubblici è limitata alle opere «*di interesse regionale*». Nel caso dello Statuto sardo, poi, la competenza è attribuita con riguardo ai «*lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione*» (art. 3, lett. e)). In tal guisa lo Statuto siciliano, nell'attribuire la potestà regionale legislativa esclusiva in materia, e quindi anche per l'esecuzione di opere pubbliche, esprime una «*riserva a carattere negativo*», costituita dal prevalente o esclusivo interesse nazionale dalla quale scaturisce l'esigenza di una puntuale indagine diretta all'identificazione delle opere sulle quali l'interesse nazionale risulta preminente rispetto a quello regionale, in questo senso vedi, per tutti, G. La Barbera, *Lineamenti di diritto pubblico della Regione Siciliana*, cit., 240-241.

⁸ In questo senso si esprime il parere della Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo n. 91.99.11 «*L.R. 21/98 - Art. 1, co. 9. Trattativa privata con gara informale. Appalto di servizi. Applicabilità*», in gurs.regione.sicilia.it ritenendo

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 12 LUGLIO 2011, N. 12 CON LA L.R. 12 OTTOBRE 2023, N. 12 "RECEPIMENTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

LEGGE REGIONE SICILIANA 12 LUGLIO 2011, N. 12 (testo coordinato)

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizione in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

[G.U.R.S. 14/07/2011, n. 30 (p. I) - Suppl. Ord. n. 1]

COORDINATA CON LA

LEGGE REGIONE SICILIANA 12 OTTOBRE 2023, N. 12

Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.

[G.U.R.S. 20/10/2023, n. 44 (p. I) - Suppl. Ord.]

TITOLO I

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici

Art. 1

Applicazione della normativa nazionale

1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.

2. I riferimenti alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" contenuti nel decreto legislativo 36/2023 devono intendersi riferiti alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque

- sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
- b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di seguito denominata Autorità, opera nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.

3. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 2, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione.

Art. 4

Istituzione del Dipartimento regionale tecnico

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.

2. La tabella 'A' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole «Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.» sono aggiunte le parole «Dipartimento regionale tecnico.».

3. Il Dipartimento regionale tecnico:

- a) effettua i seguenti servizi:
 - 1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;
 - 2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;
 - 3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;
 - 4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;
- b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;
- c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 12;
- d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;
- e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I soggetti di cui all'ar-

L.R. 12 OTTOBRE 2023, N. 12 – NORME ULTERIORI

LEGGE REGIONE SICILIANA 12 OTTOBRE 2023, N. 12 (stralcio)

Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.

[G.U.R.S. 20/10/2023, n. 44 (p. I) – Suppl. Ord.]

Art. 1¹

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1÷13. (*omissis*)

14. I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell'articolo 5 ed ai commi 4 e 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, come introdotti dalla lettera *b*) del comma 5 e dal comma 9, sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

15. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 11, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Artt. 2÷4

(*omissis*)

Art. 5

Tavolo tecnico dei contratti pubblici

1. È istituito presso l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, il Tavolo tecnico dei contratti pubblici, quale organo consultivo per le attività della presente legge.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico di cui al comma 1.

3. Ai componenti del Tavolo tecnico di cui al comma 1 non è riconosciuta alcuna indennità né alcun rimborso spese.

Art. 6

Misure per prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, previo parere della commissione

¹ Si riportano solamente ai commi 14 e 15 che non risultano incardinati nel testo della L.r. n. 12/2011.

NORME COMPLEMENTARI (testi aggiornati e coordinati)

In *corsivo* le norme statali e regionali complementari specificamente rilevanti nell'ordinamento sezionale dei contratti pubblici. Talune differenze nella nomenclatura sono riferibili alle norme statali e regionali come pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* statale e regionale siciliana.

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA¹

Art. 1

1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I

Organi della regione

Art. 2

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Sezione I

Assemblea regionale

Artt. 3-8-bis

(omissis)

Sezione II

Presidente della Regione e Giunta regionale

Art. 9

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3-4. *(omissis)*

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

¹ Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana Approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946) convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (G.U.R.I. n. 58 del 9 marzo 1948) modificato con legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (G.U.R.I. n. 63 del 7 marzo 1972) e con legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 (G.U.R.I. n. 87 del 14 aprile 1989) e con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (G.U.R.I. n. 26 del 1° febbraio 2001) e con la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 (G.U.R.I. n. 41 del 18 febbraio 2013).

Art. 10
(omissis)

TITOLO II *Funzioni degli organi regionali*

Sezione I *Funzioni dell'Assemblea regionale*

Art. 11

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

Art. 12

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.

2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 13-bis
(omissis)

Art. 14

1. *L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:*

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

NORMATIVA REGIONALE RILEVANTE (testi aggiornati e coordinati)

In corsivo le norme statali e regionali complementari specificamente rilevanti nell'ordinamento regionale dei contratti pubblici. Talune differenze nella nomenclatura sono riferibili alle norme statali e regionali come pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* statale e regionale siciliana.

ORGANIZZAZIONE REGIONALE

- › **L.R. 28 OTTOBRE 2020, N. 26, recante «Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8-bis dello Statuto della Regione»¹**

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il funzionamento della forma di governo regionale, la nomina e la revoca degli Assessori nonché la conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8-bis dello Statuto della Regione.

2-3. (*omissis*)

Art. 2

Inseadimento del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'Assemblea regionale, assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 3

Nomina e giuramento dei componenti della Giunta regionale

1. Dopo la proclamazione il Presidente nomina gli Assessori, tra cui un Vicepresidente, preponendoli ai singoli rami dell'amministrazione, assicurando che ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo.

2. Il Presidente può nominare Assessori regionali anche soggetti che non rivestano la carica di deputato regionale, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di deputato regionale e che non si trovino in condizioni di incandidabilità o incompatibilità alla suddetta carica secondo le previsioni delle vigenti leggi in materia.

3. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni, giurano, dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea regionale siciliana nel corso di una seduta pubblica, di esercitare le proprie funzioni al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione.

4. Fino al giuramento degli Assessori, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e degli Assessori.

Artt. 4-5

(*omissis*)

¹ Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 39 alla G.U.R.S. n. 56 del 6 novembre 2020, Parte I.

Art. 6

Termine per la nomina dei nuovi Assessori

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente e in tutte le altre ipotesi in cui un Assessore rimanga vacante, il Presidente della Regione, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione regionale, provvede alla nomina del nuovo Assessore con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

Art. 7

Variatione della composizione della Giunta e della preposizione degli Assessori

1. Il Presidente della Regione da tempestiva comunicazione all'Assemblea regionale siciliana di ogni variazione della composizione della Giunta regionale nonché della preposizione degli Assessori e ne riferisce all'Assemblea in apposita seduta.

Artt. 8÷10

(omissis)

Art. 11

Prorogatio del Governo regionale

1. Nei casi di scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana per conclusione della legislatura, per dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia, decadenza, impedimento permanente, morte del Presidente della Regione ovvero per dimissioni contestuali della maggioranza dei deputati regionali, il Governo della Regione provvede soltanto agli atti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

Art. 12

(omissis)

Art. 13

Comunicazione della costituzione e delle variazioni della Giunta regionale

1. I decreti di costituzione del Governo della Regione, tutti i decreti di nomina e revoca degli Assessori e gli atti con i quali gli Assessori rassegnano le dimissioni sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che ne dà comunicazione all'aula nella prima seduta utile.

Art. 14

(omissis)

Art. 15

Obblighi del Governo su schemi di norme di attuazione dello Statuto

1. Le deliberazioni della Giunta regionale recanti schemi di norme di attuazione dello Statuto della Regione, prima della trasmissione alla Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto, sono sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che, previa istruttoria della competente Commissione, esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla relativa assegnazione da parte del Presidente dell'Assemblea.

2. La Giunta regionale assicura un'informazione qualificata e tempestiva in ordine ai negoziati per la stipula di accordi con il Governo nazionale.

Art. 16

Attuazione delle leggi e delle politiche regionali

1. Al fine di consentire all'Assemblea regionale siciliana il pieno esercizio delle funzioni alla stessa assegnate dallo Statuto della Regione e dalla legislazione regionale, ivi comprese quelle di

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI^[*]

TESTO COORDINATO CON LE LEGGI
DELLA REGIONE SICILIANA N. 12/2023 E N. 12/2011

[*] Testo aggiornato, da ultimo, con le modifiche introdotte dall'art. 15-*quater* del d.l. n. 132/2023, convertito con modificazioni dalla l. 27 novembre 2023, n. 170.



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

POSTILLA

Quando il testo era già in bozze è stato pubblicato nella G.U. dell'Unione europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione UE, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori nonché per i concorsi di progettazione.

Si riportano di seguito gli importi delle nuove soglie:

- *per lavori e concessioni: da 5.382.000 euro a 5.538.000 euro;*
- *per forniture e servizi: da 140mila a 143mila euro;*
- *per forniture e servizi delle autorità centrali: da 215mila euro a 221mila euro.*



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

[G.U.R.I. 31/03/2023, n. 77 – Suppl. Ord. n. 12/L]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione del progetto di decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 4 luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

Visto lo schema di "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»", redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in data 27 ottobre 2022 – 7 dicembre 2022;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 26 gennaio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, e della cultura;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE,
DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I
DEI PRINCIPI

Titolo I
I principi generali

Articolo 1

Principio del risultato

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Articolo 2

Principio della fiducia

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

ALLEGATO I.1**Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti**

(Articolo 13, comma 6)

Articolo 1*Definizioni dei soggetti*

1. Nel codice si intende per:

- a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- c) «amministrazioni centrali», Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti;
- d) «amministrazioni sub-centrali», tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c);
- e) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:
 - 1) dotato di capacità giuridica;
 - 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- f) «impresa pubblica», l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercita-

ALLEGATO I.2

Attività del RUP

(Articolo 15)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice.

Articolo 2

Modalità di individuazione del RUP

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Articolo 3

Struttura di supporto

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ALLEGATO I.3**Termini delle procedure di appalto e di concessione**

(Articolo 17, comma 3)

1. A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

Contenuti della WebApp

- Approfondimenti tecnici;
- Normativa europea, nazionale e regionale;
- Provvedimenti correttivi e attuativi;
- Giurisprudenza.

Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per gestire documenti PDF e Office.

Attivazione della WebApp

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0436_3.php

- 2) Inserire i codici **[A]** e **[B]** reperibili nell'ultima pagina del libro e cliccare sul pulsante **[Continua]**;
- 3) Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- 4) Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- 5) Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- 6) Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- 7) Cliccare sulla copertina del libro, presente nello scaffale **Le mie App**, per accedere ai contenuti della WebApp.

